

## **CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO I 18**

### **Tra**

l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES I 18, C.F./P. I.V.A. n. 08173691000, con sede legale in Roma, Via Portuense, 240 - 00149 Roma, rappresentata nella persona del Direttore Amministrativo, dott. Emidio Di Virgilio, giusta delega del 17.10.2023 del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Paola Corradi, Legale Rappresentante (di seguito indicata per brevità anche come "Ares I 18")

### **E**

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo con sede legale in Viterbo, Via E. Fermi, 15, C.F./P. I.V.A. n. 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni (di seguito indicata per brevità anche come "AZIENDA ")

### **Premesso che**

- l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria – ARES I 18, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera dell'emergenza sanitaria nell'ambito territoriale della Regione Lazio;
- tra le competenze attribuite alla medesima dall'art. 4, comma 3, lett. b) della citata L.R. n. 9/2004 vi è quella della gestione e del coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario dell'Azienda addetto alla specifica tipologia di soccorso;
- tale Servizio antecedentemente all'istituzione dell'ARES I 18 era funzionalmente ed operativamente affidato all'Azienda Ospedaliera S.Camillo – Forlanini che ha provveduto con deliberazione 23 febbraio 2001 n.463 a stipulare con alcune Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali della Regione Lazio apposite convenzioni con riferimento al Servizio di Elisoccorso I 18 per l'espletamento di prestazioni professionali da parte del personale medico anestesista;
- con successive deliberazioni ed a seguito dell'istituzione dell'ARES I 18 detta collaborazione con altre Azienda Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio per la fruizione di prestazioni professionali è continuata, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, l'espletamento di un pubblico servizio, in assenza di un adeguato numero di personale dipendente rivestente la qualifica di medico anestesista rianimatore;
- che la collaborazione tra l'ARES I 18 e l'AZIENDA prosegue dall'anno 2009 ed i rapporti sono stati da ultimo rinnovati con Deliberazione ARES I 18 n. 107 del 15/02/2021 e Deliberazione ASL VITERBO n. 2856 del 31.12.2020, relativamente al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023.

**Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono accettate con valore di patto per le parti.

### **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

L'AZIENDA si impegna ad inviare presso l'ARES I 18 i Medici Anestesisti Rianimatori, già abilitati e disponibili ad operare in Elicottero secondo le specifiche indicate da ARES I 18, per l'attività del Servizio di Elisoccorso I 18 per tutto il periodo oggetto della presente Convenzione, vigente dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

### **ART. 3 - Referenti**

Ciascuna delle parti individua i Referenti per gli aspetti amministrativi/contabili e per le attività cliniche dell'accordo.

I referenti della Convenzione competenti per le attività amministrative e di rendicontazione sono:

- **per ARES I 18:** Il Direttore della U.O.D. Affari Generali, Dott.ssa Fulvia Casati, e-mail: [FCasati@aresI18.it](mailto:FCasati@aresI18.it);
- **per l'AZIENDA:** Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Dott.ssa Annunziata Minopoli, e-mail: [annunziata.minopoli@asl.vt.it](mailto:annunziata.minopoli@asl.vt.it);

I referenti della Convenzione competenti a conoscere degli aspetti clinici ed organizzativi delle attività sanitarie sono:

- **per ARES I 18:** il Direttore U.O.C. S.U.E.S. Elisoccorso, Dott. Giancarlo Mosiello, e-mail [gmosiello@aresI18.it](mailto:gmosiello@aresI18.it);
- **per l'AZIENDA:** il Direttore della U.O.C. Anestesiologia del P.O. di Civita Castellana, Dott. Lorenzo Gionfra, e-mail: [lorenzo.gionfra@asl.vt.it](mailto:lorenzo.gionfra@asl.vt.it);

### **ART. 4 - Individuazione del personale, requisiti e formazione**

L'AZIENDA, attraverso canali informativi interni, darà comunicazione della possibilità per i Dirigenti Medici dipendenti aziendali con specializzazione in Anestesia e Rianimazione di partecipare alle attività oggetto dell'Accordo.

Possono partecipare alle attività oggetto di Convenzione solo i Dirigenti Medici Anestesisti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- rapporto di lavoro alle dipendenze dell'AZIENDA con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo;
- posizione regolare rispetto all'assolvimento dell'obbligo di visita medica periodica di idoneità al lavoro;

I Dirigenti Medici dell'AZIENDA interessati, in possesso dei requisiti suddetti, potranno presentare in qualsiasi momento apposita domanda di partecipazione alla U.O.C. Affari Generali dell'AZIENDA, tramite PEC all'indirizzo [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it) ovvero tramite e-mail all'indirizzo [ufficio.convenzioni@asl.vt.it](mailto:ufficio.convenzioni@asl.vt.it). Per venute le domande, la U.O.C. Affari Generali trasmetterà i nominativi degli interessati alla U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane aziendale ed al Medico competente aziendale per la verifica sul possesso dei requisiti sopra elencati.

All'esito delle verifiche, la U.O.C. Affari Generali dell'AZIENDA invierà i nominativi dei Dirigenti Medici Anestesisti in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cui all'Accordo al referente Aziendale per gli aspetti clinici ed organizzativi ed ai referenti dell'ARES I 18.

La U.O.C. Affari Generali dell'AZIENDA, in collaborazione con la U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane e del Medico Competente, provvederà periodicamente a monitorare la permanenza dei requisiti in capo al personale autorizzato a partecipare alle prestazioni di cui alla Convenzione.

L' ARES 118, pervenuti i nominativi dei Dirigenti Medici interessati e ritenuti idonei dall'AZIENDA, farà svolgere a proprie spese ai medesimi le visite mediche di idoneità al volo e le attività formative previste per poter operare in Elicottero (Corsi H.E.M.S. – H.H.O. addestramento in ambiente montano, procedure aziendali ecc.) e i Corsi previsti dai piani formativi aziendali per i Medici del Servizio di Elisoccorso.

La partecipazione alle attività formative richieste è obbligatoria, in quanto prevista dalle normative aeronautiche e/o dai Piano Formativi Aziendali.

L' ARES 118 potrà escludere dalle attività in Elisoccorso i sanitari che non risultino idonei o non partecipino alle attività formative richieste, nonché quanti non rispetteranno le indicazioni Aziendali circa il corretto svolgimento delle attività in Elisoccorso.

L'ARES 118, all'esito delle visite mediche di idoneità al volo e delle attività formative di cui sopra, comunicherà ai referenti dell'AZIENDA i nominativi dei Dirigenti Medici Anestesisti risultati idonei ed abilitati quindi all'esercizio delle attività di Elisoccorso.

L'Azienda si impegna altresì a far svolgere ai propri dipendenti le attività formative obbligatorie di cui al D.lgs. 81/2008 relative ai rischi generali ed ai rischi biologici. Le relative attestazioni, o l'impegno a far svolgere detti corsi quanto prima saranno riportate ad ARES 118.

#### **ART. 5 - Gestione operativa**

I Dirigenti Medici individuati a svolgere l'attività presso il servizio di Elisoccorso erogano le prestazioni al di fuori del proprio orario di servizio.

Le disponibilità orarie per lo svolgimento delle attività oggetto di Convenzione da parte dei Dirigenti Medici Anestesisti dell'AZIENDA verranno determinate soltanto dopo aver definito il calendario dei turni nell'ambito della Struttura aziendale di afferenza degli stessi e tenendo conto dell' assoluta necessità di dover provvedere in via prioritaria alla copertura dei turni e delle reperibilità nell'ambito della medesima, anche in modalità di acquisto prestazioni, ed all'assolvimento delle prestazioni aggiuntive e di tutte le attività necessarie per garantire i livelli essenziali di assistenza.

In particolare, dopo aver garantito tutte le attività di cui sopra, i Dirigenti Medici individuati comunicheranno mensilmente le proprie disponibilità orarie, precedentemente comunicate al Direttore della Struttura di appartenenza, al Referente della Convenzione per le attività cliniche (Direttore U.O.C. Anestesiologia del P.O. di Civita Castellana, Dott. Lorenzo Gionfra) o a suo delegato, il quale, successivamente, trasmetterà le medesime al referente clinico dell'ARES 118 (Direttore U.O.C. S.U.E.S. Elisoccorso, Dott. Giancarlo Mosiello) per l'inserimento nei turni di guardia del Servizio Elisoccorso presso le basi HEMS di Roma, Latina e Viterbo.

L'ARES 118 comunicherà mensilmente all'AZIENDA l'elenco dei medici inseriti nei turni del Servizio di Elisoccorso ai fini anche della verifica dell'applicazione della Legge 161/2014.

I Medici individuati dovranno garantire una presenza di almeno trenta turni per anno, mensilmente ripartiti. Detta presenza dovrà essere garantita anche nel corso delle giornate festive, nei periodi estivi e nei periodi di festività maggiori (Pasqua, Natale, Capodanno), con una equa ripartizione tra quanti ivi vi operano.

Resta fermo, tuttavia, che nel caso in cui insorgessero necessità impellenti dell'Azienda di appartenenza, quest'ultime saranno comunque prioritarie, anche se ostative all'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Al fine di favorire la programmazione dell'attività ARES 118, in via sperimentale, provvederà a definire una programmazione trimestrale dei turni di servizio.

Non sussiste alcun vincolo a carico dell'ARES 118 ad avvalersi di un numero minimo di prestazioni professionali erogate dai Medici dell'Azienda.

Le basi dell'Elisoccorso sono operative in h. 24.

I turni di servizio sono previsti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o dalle ore 20.00 alle ore 8.00, fatta eccezione per i casi in cui venga richiesto di anticipare l'orario di ingresso in servizio, che dovrà essere opportunamente motivato e compatibile con le esigenze dell'AZIENDA di appartenenza.

È fatto obbligo del "cambio a vista" con il Dirigente Medico che prende servizio, per cui in caso di ritardo o momentanea assenza è fatto obbligo di permanere in servizio.

Qualora l'elicottero impegnato in un servizio protragga il rientro oltre alla scadenza del turno, e/o si debba permanere per motivi di servizio, il prolungamento orario effettuato verrà computato in base ai riscontri (orario riportato nella chiusura del servizio ecc.).

Qualora il turno di servizio venga suddiviso tra il personale, le eventuali ore di accavallamento non vengono conteggiate.

Se l'elicottero rimane fermo per eventuali verifiche tecniche o per altri motivi, per un periodo superiore alle 12 ore, il personale sanitario non si reca in servizio e di conseguenza non viene retribuito.

Non verranno altresì retribuite le ore di impegno richiesto per lo svolgimento delle attività formative e/o di verifica delle idoneità previste per operare in Elisoccorso di cui all'art. 4.

#### **ART. 6 - Aspetti economici ed assicurativi**

I Dirigenti Medici dipendenti dell'ASL Viterbo svolgeranno tale attività al di fuori del proprio orario di servizio, in regime ALPI.

Il compenso orario lordo riconosciuto è fissato in 60,00 euro per ora di turno effettuata oltre IRAP di Legge.

Il compenso verrà erogato al professionista previa verifica del rispetto della disciplina prevista per l'espletamento dell'attività libero professionale, così come stabilita nel vigente regolamento, al netto degli oneri trattenuti e contemplati nello stesso.

Le parti si impegnano a riconsiderare il compenso sopra indicato in caso di mutamento del quadro normativo di riferimento.

L'ARES 118 assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività di medico anestesista e rianimatore in Servizio di Elisoccorso, e tramite Compagnia Assicurativa i rischi per gli infortuni a terra sul luogo del soccorso e/o a bordo dei mezzi di soccorso su gomma (ambulanze).

Gli oneri assicurativi per infortuni del personale operante a bordo dell'elicottero e all'interno delle basi HEMS sono a carico della Compagnia Assicurativa della Società affidataria del Contratto per il Servizio di Soccorso Medico in Elicottero.

Per il cosiddetto "infortunio in itinere" coperto dall'INAIL, ovvero per infortunio nel tragitto dal domicilio alle basi HEMS e viceversa, l'ARES 118 è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'AZIENDA che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge.

Ciascun professionista è tenuto ad avere adeguata polizza assicurativa personale per la copertura della cd. “colpa grave”, ai sensi dell’art. 10 della legge 8 marzo 2017, n.24.

#### **ART.7 - Procedure di addebito e controllo**

ARES 118 trasmetterà alla U.O.C. Affari Generali, entro il giorno 10 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite, firmato dal Referente ARES 118.

La U.O.C. Affari Generali trasmetterà il riepilogo delle prestazioni eseguite alla Struttura di gestione dell’attività libero professionale (ALPI) e alla U.O.C. Politiche e Gestione delle Risorse Umane, per le opportune verifiche di competenza.

ARES 118 effettuerà ordine elettronico ai sensi del DM 7.12.18 art.3 co.4 a seguito del quale la U.O.C Affari Generali dell’AZIENDA richiederà l’emissione fattura elettronica al preposto ufficio della stessa UOC Pianificazione e Programmazione, Controllo di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi.

ARES 118 provvederà a versare entro il mese successivo a quello di riferimento, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all’ASL Viterbo risultanti dalla fattura elettronica per le prestazioni così come descritte al punto 1.

La Struttura di gestione dell’attività libero professionale dell’ASL Viterbo, ricevuta la comunicazione dell’avvenuto incasso, provvederà al calcolo e alla liquidazione degli importi come stabilito dalla regolamentazione aziendale (deliberazione n.98 del 29.01.2019), qualora gli aventi diritto non si trovino in una delle condizioni previste all’art. 8 dello stesso.

#### **ART. 8 - Durata**

La presente Convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

Ove sussistessero le esigenze in premessa, la presenza Convenzione potrà essere rinnovata su richiesta formale dell’ARES 118 che dovrà pervenire all’AZIENDA almeno trenta giorni prima della scadenza con PEC. Le parti riconoscono il diritto reciproco di risolvere liberamente il presente Accordo in qualunque momento e tramite PEC, anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni.

#### **ART. 9 - Revisione dell’Accordo**

Le parti si impegnano ad una revisione e/o integrazione della presente convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative o eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata dalle Parti e formalizzata con apposito atto integrativo.

#### **ART. 10 – Protezione dei dati personali**

Con riferimento al trattamento dei dati dei medici specialisti individuati dall’art. 2 della presente convenzione, le Parti, nell’ambito della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente “GDPR”) e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all’attività svolta da parte degli specialisti ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di segreto professionale e di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell’attività, con riferimento alla protezione del dato sarà cura dell’ARES 118 individuarne e regolarne il ruolo secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 ed il proprio modello organizzativo.

### **ART. 11 – Sottoscrizione e registrazione**

La presente convenzione, sottoscritta in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti a mezzo PEC, è soggetta a imposta di bollo a carico di ARES 118 e potrà essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del DPR 131/1996 e ss.mm.ii. con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

### **ART. 12 – Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Per ogni eventuale contenzioso si dichiara competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria Locale  
di Viterbo  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Simona Di Giovanni

Azienda Regionale per l'Emergenza  
Sanitaria – ARES 118  
Il Direttore Amministrativo  
Dott. Emidio Di Virgilio